

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E
DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

-Safeguarding Rules And Regulations-

INDICE

TITOLO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

Art. 4 – Buone pratiche/ comportamenti da tenere

Art. 5 – Natura delle disposizioni

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento

Art. 7 – Nomina del responsabile delle Safeguarding Policy detto anche Duty Officer

Art. 8 – Rapporti con l'organizzazione societaria

TITOLO 2 - Segnalazioni

Art. 9 – Dovere di segnalazione

Art. 10 – Tutela del segnalante

TITOLO 3 - Procedure

Art. 11 – Condizioni di procedibilità

Art. 12 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte nel corso dello svolgimento delle attività

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

Art. 14 – Procedimento disciplinare

TITOLO 4 -Iniziative e formazione obbligatoria

Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

Art. 16 – Safeguarding Plan e Duty Officer

Art. 17 – Formazione obbligatoria e seminari informativi

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

- 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. ACLI Crema (di seguito "**U.S. ACLI CREMA**" o "**L'ASSOCIAZIONE**") in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e in applicazione delle linee guida redatte dalla Federazione Ginnastica d'Italia (abbreviato FGI) e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (abbreviato FISR) –cui l'U.S. ACLI CREMA è affiliata– nonché in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC) , del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della Fédération International Gymnastique

(FIG), afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità. A tal fine, adotta misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e / o sopruso, in ogni ambito, inclusi origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.

- 2) Il presente regolamento (di seguito **“REGOLAMENTO”**) è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati U.S. ACLI CREMA, fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.
- 3) A tal fine, il Regolamento disciplina il funzionamento e l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al comma 1, recependo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e al D.Lgs. n. 39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 1) Il Regolamento si applica a:
 - a) tutti i Tesserati dell' U.S. ACLI CREMA come previsto dallo Statuto dell'Associazione;
 - b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
 - c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione
- 2) Ai fini del Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma e modalità nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione , ivi comprese, ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, attraverso messaggi ed e-mail.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

- 1) Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del Regolamento :
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
 - e) l'abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l'omissione negligente di assistenza.
- 2) A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
 - b) per “abuso fisico”, qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c) per “molestie sessuali” , qualsiasi condotta verbale , non verbale e/o fisica, avente connotazione

- sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato , manipolato o negato;
- d) per “bullismo o cyberbullismo”, qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri di comunicazione , sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato;
 - e) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitato con modalità non adeguate al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’Associazione.
 - f) per “omissione negligente di assistenza”, si intende il mancato intervento di un Dirigente , Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
- 3) In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, convinzioni personali o capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche / Comportamenti da tenere

- 1) I Tesserati, nello svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
 - b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite e o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
 - d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
 - e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e o in orari in cui la sala preposta alle attività di ginnastica non sia usualmente frequentata;
 - f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
 - g) spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività di ginnastica , che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

- 1) Le violazioni di cui agli arti 3 e 4 del Regolamento costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI e della FISR, fermo restando l’eventuale integrazione di illeciti di altra natura.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle Safeguarding Policy

- 1) I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
- 2) Il Regolamento è pubblicato sul sito della società.

Art. 7 – Nomina del responsabile delle Safeguarding Policy c.d. Duty Officer

- 1) Il responsabile delle Safeguarding Policy dell'Associazione, denominato anche Duty Officer (di seguito "DUTY OFFICER"), è nominato dal Consiglio Direttivo dell'U.S. ACLI CREMA (di seguito "CONSIGLIO DIRETTIVO") che ne garantisce la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza.
- 2) Il Duty Officer ha il compito di vigilare sul rispetto e l'attuazione del Regolamento, con facoltà di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto –anche non tesserato– che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere chiarimenti scritti ai dirigenti e ai tecnici dell'Associazione, nonché agli allenatori ed agli istruttori, comunque denominati, che operano presso l'Associazione;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni;
 - e) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
 - f) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, allenamenti, manifestazioni, vigilando sul rispetto del Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - g) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;
 - h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del Regolamento.
- 2) All'esito di un procedimento, o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Duty Officer ha la facoltà di:
 - a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso i singoli tesserati, senza obbligo di forma o modalità;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
- 3) Le raccomandazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse all'Ufficio di Giustizia Sportiva della Federazione competente per i provvedimenti opportuni. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Duty Officer costituisce illecito disciplinare ai sensi del precedente art. 5.
- 4) Il Duty Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Art. 8 – Rapporti con gli organi dell'Associazione

- 1) In ogni caso, l'Associazione garantisce il supporto al Duty Officer per il tramite della segreteria.
- 2) Il Consiglio Direttivo collabora con il Duty Officer per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione, sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Duty Officer esclusivamente per la rimozione dei pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 7 il Duty Officer rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale competente.

- 3) Il Duty Officer ha la facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune e necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. Il Duty Officer si può rivolgere al Safeguarding Office di FGI e FISR e US ACLI nazionale, laddove competenti.

TITOLO 2 - SEGNALAZIONI

Art. 9– Dovere di segnalazione

- 1) I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Duty Officer.
- 2) Il Duty Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio della competente Procura Federale.
- 3) Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utili alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 10 – Tutela del segnalante

- 1) L' U.S. ACLI CREMA garantisce la riservatezza del Segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale competente o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

TITOLO 3 - PROCEDURE

Art. 11 – Condizioni di procedibilità

- 1) Il Duty Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del Regolamento nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione.

Art. 12 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso degli allenamenti

- 1) In caso di rilevazione diretta di condotte rilevanti ai fini del Regolamento tenute in occasione o in corso degli allenamenti (comunque denominati), delle esibizioni, delle gare, il Duty Officer interviene senza indugio .

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

Il Duty Officer, o eventuali consulenti e collaboratori coinvolti, assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 14 – Procedimento disciplinare

- 1) In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Sportiva della Federazione competente.
- 2) l'Ufficio del Safeguarding Office della Federazione di competenza può fornire assistenza, su richiesta dell'interessato, alle vittime delle condotte di molestia, violenza e/o abuso di cui all'art. 3, anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

TITOLO 4 - INIZATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 – Misure per la diffusione del Regolamento

- 1) L'U.S. ACLI CREMA divulga il Regolamento, i relativi principi e le Safeguarding Policy attraverso il proprio sito internet, oltre all'affissione e la messa a disposizione del medesimo nella sede legale e nei luoghi di allenamento.
- 2) La mancata affissione del Regolamento costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office della Federazione di competenza a cui l'U.S. ACLI CREMA è affiliata per i provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Safeguarding Plan

- 1) L'U.S. ACLI CREMA adotta il presente Regolamento quale Safeguarding Plan e nomina il Duty Officer responsabile come da art. 7 contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 che riporta almeno semestralmente le condotte e rischi rilevanti ai fini del presente Regolamento al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Formazione obbligatoria e seminari formativi

- 1) Con cadenza annuale – e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici – l'U.S. ACLI CREMA organizza per i propri tecnici ad un modulo di formazione sulla prevenzione e il contrasto degli abusi di cui al Regolamento.
- 2) I Tecnici, i Dirigenti e il Duty Officer sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.